

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 249/CGF

(2008/2009)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 181/CGF – RIUNIONE DEL 7 MAGGIO 2009

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1) RICORSO DELL'A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. GIRALDI FILIPPO (SEGRETARIO GENERALE, ALL'EPOCA DEI FATTI, DELLA RECLAMANTE); PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 96 N.O.I.F.;**
- **DELL'AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, DEL PREVIGENTE C.G.S., ORA TRASFUSO NELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 4301/224PF07-08/AM/MA DEL 4.2.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 3.4.2009)**

L'Associazione Calcio Prato S.p.A. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. 73 del 3.4.2009 con la quale veniva inflitta la squalifica per mesi 2 al tesserato Filippo Giraldi e l'ammenda di € 6.000,00 alla società.

La decisione in discorso era stata emessa dal primo giudice, unitamente ad altre statuizioni, in conseguenza della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 96 N.O.I.F., per aver stipulato un accordo con la società Settignanese, sottoscritto per la società Prato dal Giraldi, per la corresponsione di somme inferiori a quelle effettivamente dovute a titolo di premio di preparazione relativamente al trasferimento di due giovani calciatori.

La discussione del ricorso veniva fissata innanzi la Corte di Giustizia Federale per la seduta del 7.5.2009, nella quale comparivano il signor Filippo Giraldi in proprio e quale rappresentante della società, nonché la Procura Federale la quale eccepiva l'inammissibilità del gravame per mancata notifica alla Procura stessa.

L'eccezione così sollevata è fondata: la parte ricorrente, in effetti, non ha inviato copia del ricorso alla controparte come prescritto dall'art. 33.5 C.G.S. determinando per tale motivo l'inammissibilità dell'appello.

La declaratoria in discorso rende superfluo l'esame delle censure di merito mosse dalla stessa ricorrente che restano pertanto assorbite.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Prato S.p.A. di Prato.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MAGGIOLINI TIZIANO INFLITTE SEGUITO GARA PORTOGRUARO S./NOVARA DEL 19.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Novara Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro 1° Divisione Portogruaro/Novara, veniva inflitta al calciatore della ricorrente Maggiolini Tiziano la squalifica per 4 giornate per doppia ammonizione, per condotta scorretta verso un avversario e per proteste verso l'arbitro; dopo la notifica del provvedimento rivolgeva all'arbitro una frase offensiva; al termine della gara ritornato sul terreno di gioco tentava di avvicinare l'arbitro con fare minaccioso, prontamente fermato.

La società appellante eccepiva l'incongruità della sanzione anche in relazione a precedenti giurisprudenziali di questa Corte di Giustizia Federale e ne chiedeva in via principale la riduzione a 2 giornate.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento parziale.

Non è infatti sostenibile, come fa la ricorrente, che l'azione del calciatore sia unica, essendo tornato sul terreno di gioco dirigendosi verso l'arbitro dopo solo un minuto dall'espulsione; tuttavia, considerato che il comportamento tenuto in quest'ultima circostanza non appare particolarmente minaccioso, si ritiene di poter diminuire da 4 a 3 le giornate inflitte.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara, riduce a tre giornate effettive di gara la sanzione inflitta al calciatore Maggiolini Tiziano.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL CALCIATORE RUSSO NELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA SORRENTO/CROTONE DEL 19.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento il signor Russo Nello, tesserato del Crotone F.C. Calcio, ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro 1^ Divisione Sorrento/Crotone, gli veniva inflitta la squalifica per 3 giornate per doppia ammonizione, per condotta scorretta verso un avversario, per condotta non regolamentare e perché rientrando negli spogliatoi assumeva un comportamento provocatorio nei confronti del pubblico locale.

L'appellante eccepiva l'incongruità della sanzione in relazione a precedenti pronunce, deducendo, quale motivo d'impugnazione, l'assenza nel suo comportamento di connotazioni volgari ed offensive.

Ritiene la Corte di Giustizia Federale che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

In effetti, le condotte punite con la squalifica risultano dal referto ufficiale, mentre il comportamento non offensivo o volgare resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata.

Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti citati nel ricorso, tenendo conto che una delle tre giornate è stata inflitta in dipendenza dell'espulsione per doppia ammonizione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Russo Nello. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4) RICORSO DELLA PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. CAPUANO EZIO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DE GIOSA ROBERTO;**
- **AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA PAGANESE/FOGGIA DEL 26.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009 ha inflitto, all'esito della gara di cui in epigrafe, le sanzioni:

- della squalifica per 2 gare effettive al signor Capuano Ezio;
- della squalifica per 2 gare effettive al calciatore De Giosa Roberto;
- dell'ammenda di € 4.000,00 alla reclamante.

Tale decisione veniva assunta per i fatti occorsi durante la gara Paganese/Foggia del 26.4.2009, in quanto il Capuano assumeva un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro, la stessa cosa faceva il calciatore De Giosa e i sostenitori della Paganese Calcio introducevano fumogeni nel proprio settore, numerose persone accompagnavano il rientro negli spogliatoi dell'arbitro con ripetute frasi offensive.

Avverso tale provvedimento la società Paganese Calcio 1926 S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.4.2009, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa l'1.5.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno) dichiara estinto il giudizio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **5) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SINIGAGLIA DAVIDE INFLITTA SEGUITO GARA PORTOGRUARO S./NOVARA DEL 19.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009 ha inflitto, all'esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Sinigaglia Davide.

Tale decisione veniva assunta per i fatti accorsi durante la gara Portogruaro S./Novara del 19.4.2009, in quanto il Sinigaglia, dopo essere stato sostituito, davanti l'ingresso degli spogliatoi rivolgeva all'arbitro una frase offensiva.

Avverso tale provvedimento la società Novara Calcio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.4.2009, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 30.4.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di

specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara, dichiara estinto il giudizio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Mario Serio, Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

### **6) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PICCIONI WALTER SEGUITO GARA TERNANA/PISTOIESE DEL 26.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009)

La Ternana Calcio S.p.A. ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 148/ DIV del 28.4.2009) aveva inflitto al calciatore Piccioni Walter, con essa ricorrente tesserato e reo di avere, al termine dell’incontro Ternana/Pistoiese disputato il 26.4.2009 per il Campionato di Serie C1, rivolto all’arbitro una frase offensiva, la sanzione della squalifica per 2 giornate.

Deduce che la frase incriminata potrebbe essere stata pronunciata non dal Piccioni bensì da altro soggetto non identificabile ed a sostegno indica quanto verbalmente dichiarato da un appartenente alla forza pubblica secondo il quale l’attuale incolpato si sarebbe limitato a richiamare l’attenzione del direttore di gara sui cori di contestazione intonati dalla tifoseria locale.

Chiede una riduzione della squalifica o, in subordine, la commutazione in ammenda da parte di essa.

Il gravame non ha fondamento e va pertanto respinto.

Posto che la chiara ed univoca descrizione dell’episodio in parola, quale si evince dal rapporto di gara, avendo valenza privilegiata, non può essere conflitta da altre e diverse rappresentazioni, la sanzione irrogata dal primo giudice è perfettamente conforme al disposto di cui all’art.19, comma 4, lett. a) C.G.S. e non è quindi suscettibile di variazione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **7) RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SCAGLIA LUIGI ALBERTO SEGUITO GARA CESENA/LUMEZZANE DEL 26.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009)

ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. 148/DIV del 28.4.2009 nella parte in cui infligge al calciatore Luigi Alberto Scaglia la squalifica per 2 giornate di gara, ritenendo eccessiva tale sanzione.

Assume la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice, la condotta del proprio atleta, oggetto di causa, sarebbe consistita nella semplice spinta inferta ad un avversario con conseguente mancanza di equità nella punizione.

In contrasto con la ricostruzione offerta dalla parte si pone il rapporto arbitrale, fonte privilegiata di prova, secondo il quale il calciatore Scaglia era stato espulso “perché a gioco fermo

rincorreva per quindici metri un calciatore avversario e lo spingeva con violenza e volontariamente facendolo cadere a terra”.

A parere della Corte tale comportamento integra la fattispecie disciplinata e punita dall'art. 18.4, lett. a), C.G.S. che prevede la sanzione per 2 giornate in caso di condotta gravemente antisportiva quale quella di specie.

Il ricorso risulta pertanto infondato e va disatteso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A. C. Lumezzane S.p.A. di Lumezzane Pieve (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8) RICORSO SIG. SEAN SOGLIANO (DIRETTORE SPORTIVO VARESE CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 19 MAGGIO 2009 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO VERCELLI/VARESE DEL 26.4.2009 (Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009)**

Sean Sogliano direttore sportivo dell'A.S. Varese 1910 reclama a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009) che lo aveva inibito fino a tutto il 19.5.2009 per offese rivolte all'arbitro e per condotta scorretta nei confronti di un dirigente della società avversaria in occasione dell'incontro Pro Vercelli/Varese 1910, disputato il 26.4.2009.

Sostiene che le espressioni da lui pronunciate all'indirizzo del direttore di gara – “siete scandalosi, dovete vergognarvi “ – non avrebbero caratura offensiva, ma costituirebbero soltanto una critica, sia pure accesa, all'operato del destinatario e che la frase rivolta al dirigente della Pro Vercelli, valutata alla luce del linguaggio corrente, perderebbe ogni significazione negativa.

Chiede di conseguenza una riduzione dell'inibizione inflittagli.

L'appello può essere accolto.

Sebbene le frasi incriminate trascendano comunque l'ambito concettuale della mera critica e mantengono, sia pure in maniera sfumata, il loro peso antiregolamentare, l'addebito disciplinare mosso al Sogliano non pare rivestire un tasso di gravità tale da giustificare la durata della sanzione comminatagli che può essere rideterminata con criteri di proporzionalità meno afflittivi, riducendola a tutto il 15.5.2009.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal sig. Sean Sogliano, riduce al 15.5.2009 la sanzione dell'inibizione inflittagli.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 9 giugno 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete